

La corrispondenza tra avvocati tra diritti e doveri

Francesca Fabris

ABSTRACT

La riservatezza della corrispondenza trova il proprio fondamento nel preminente interesse del cliente. Tale diritto alla riservatezza non può tuttavia giustificare eventuali reati di diffamazione o ingiuria commessi a mezzo della stessa corrispondenza

Non possono essere riprodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I - È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II - È producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

Tanto dispone l'art. 28 del Codice deontologico Forense con gli annessi canoni.

È preliminarmente doveroso precisare che il diritto e l'obbligo di riservatezza attengono, proprio per il contenuto della norma sopra citata, alla sola corrispondenza contenente proposte transattive nonché a quella scambiata tra avvocati.

Di tale riservatezza non beneficia quindi, sicuramente la corrispondenza inviata o rice-

PAROLE CHIAVE

CORRISPONDENZA;
INGIURIA;
CALUNNIA;
RISERVATEZZA;
COLLEGA.

vuta dall'ex cliente¹. Parimenti sono producibili le lettere² inviate in nome e per conto del cliente³, stante la natura diversa del destinatario e della missiva.

Se nessun dubbio vi può essere in merito alla non producibilità della corrispondenza contenente proposte transattive oltre quella espressamente definita "riservata", visto l'esplicito riferimento contenuto nella disposizione sopra riprodotta, talora si è ritenuto che la non producibilità interessi anche le missive non espressamente definite riservate-personali.

Tre sono i modi in cui ci si potrebbe porre, infatti, dinnanzi alla corrispondenza scambiata tra avvocati⁴.

Si potrebbe ritenere che:

a - tutta la corrispondenza scambiata tra avvocati sia producibile;

1 Consiglio Nazionale Forense, parere 13/12/2004.

2 Quanto qui esposto con riferimento alle lettere può e deve essere inteso con riferimento a mail, fax, lettera a mani ovvero a qualunque mezzo di corrispondenza.

3 Quali ad esempio le lettere di messa in mora.

4 Si precisa che quanto indicato con riferimento agli avvocati deve intendersi esteso anche alla posizione del praticanti avvocati iscritti in apposito registro.

b - tutta la corrispondenza scambiata tra avvocati non sia producibile in quanto da intendersi riservata⁵;

c - tutta la corrispondenza scambiata tra avvocati sia producibile ad eccezione di quella definita non producibile quale ad esempio quella indicata come "riservata"⁶.

Da una prima lettura dell'articolo sopra riportato emerge come il codice deontologico abbia optato, almeno apparentemente, per l'ultima delle tre ipotesi, ovvero per ritenere non producibili solo le lettere espressamente definite riservate e quelle, riservate e non, contenenti proposte transattive⁷. Tale lettura viene condivisa da molti autorevoli commentatori⁸ in quanto «la scelta effettuata risponde ai criteri sempre enunciati dalla giurisprudenza forense ed è meritevole di adesione, poiché il fondamento del precetto che vieta la produzione di lettere scambiate tra colleghi si può ritrovare in due principi: da un lato l'avvocato non è solo il difensore, sul piano tecnico-giuridico, di un interesse di parte, ma è anche arbitro della conduzione della lite e quindi della possibilità di conciliazione della stessa (rimedio più efficace di qualsiasi decisione imposta); d'altro lato l'avvocato deve conservare una posizione di alterità o estraneità rispetto alla lite e non deve identificarsi (né essere identificato) con il litigante»⁹. La riservatezza della corrispondenza mira, quindi, a definire e tutelare un ambito operativo ove gli avvocati possano svolgere le proprie funzioni nel primario interesse dei rispettivi clienti, senza temere

5 Vi sono legislazioni straniere che hanno optato per tale ipotesi e che, quindi, condizionano la produzione della corrispondenza ad una specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine di competenza.

6 È il cosiddetto principio del *discovery* di matrice americana, in forza del quale tutti gli atti non dichiarati espressamente *riservati*, o più precisamente, *privileged* sono sempre producibili.

7 Parimenti viene riconosciuta alle parti il diritto di derogare a tale principio, dichiarando espressamente che la corrispondenza inviata «non è riservata». In tale ipotesi la produzione in giudizio della corrispondenza definita non riservata è sicuramente possibile.

8 Danovì R., *Commentario del Codice deontologico forense*, Milano, 2001, pp 410-414.

9 *Ibidem*.

di formulare proposte conciliative o addirittura di ammettere responsabilità. Se non vi fosse tale spazio operativo non vi sarebbe la possibilità di conciliare le controversie o addirittura i conflitti in quanto, temendo ripercussioni negative, nessuna parte formulerebbe alcuna proposta¹⁰.

Lo stesso Consiglio Nazionale Forense, proprio interpretando il disposto dell'art 28 C.d.F., si è espresso in varie occasioni in tema di producibilità o meno della corrispondenza consentendo così di individuare l'ambito di applicazione di tale norma. Dai provvedimenti emessi dal Consiglio in tali occasioni è possibile evincere un'interpretazione estensiva del disposto dell'art 28 CdF, fondata principalmente sul dovere di colleganza.

Il Consiglio Nazionale Forense ha, infatti, chiarito che la corrispondenza tra colleghi non è producibile in alcun caso, né quando è stata definita riservata, né quando non presenta tale dicitura. Occorre precisare, inoltre, che tale improducibilità trova luogo solo ed esclusivamente con riferimento alla corrispondenza scambiata tra avvocati nello svolgimento della propria attività professionale¹¹. Ne deriva che se, ad esempio, un avvocato invia una lettera ad un altro avvocato non come difensore di un cliente ma in proprio, tali missive sono liberamente producibili in quanto a ben vedere, provenienti da una parte sostanziale nel giudizio e non dal legale¹². A nulla varrà, in tale ipotesi, la presenza della dicitura "riservata-personale" eventualmente apposta sulla corrispondenza, in quanto tale corrispondenza non rientra comunque in quella di cui all'art. 28 c.d.f.

Parimenti è producibile la corrispondenza scambiata con la controparte in proprio (e non all'avvocato della controparte) o con un soggetto terzo, nonché quella inviata da un avvocato che, ad esempio per anzianità, non sia più iscritto all'albo professionale.

10 L'obbligo di riservatezza non può essere superato nemmeno con un ordine dell'autorità giudiziaria. Il provvedimento ordinatorio del magistrato non ha, infatti, potere derogatorio in materia di deontologia professionale. Si veda in tal senso Consiglio Nazionale Forense, 13 novembre 1971.

11 Consiglio Nazionale Forense, parere 26 maggio 2004.

12 Consiglio Nazionale Forense, parere 25 marzo 2004.

Appare a questo punto opportuno analizzare un caso peculiare, quello di una lettera inviata da un avvocato, nello svolgimento delle proprie funzioni, ad un collega, per di più definita riservata, e contenente espressioni ingiuriose¹³, ovvero addebiti calunniatori o diffamatori. Secondo autorevoli autori, l'avvocato che riceve tale missiva dovrebbe chiedere al collega che l'ha inviata l'autorizzazione a trasmetterla al cliente, nel caso in cui le frasi ingiuriose facciano riferimento a quest'ultimo, o ad esibirla all'autorità giudiziaria. In mancanza la missiva dovrebbe necessariamente essere restituita al collega mittente. Il patrono che riceve dal collega tale lettera non può infatti essere depositario di accuse o illiceità nei confronti propri o del proprio cliente¹⁴. Una tale interpretazione da un lato tutelerebbe il diritto alla riservatezza ma renderebbe di fatto non punibili degli illeciti.

Il Consiglio Nazionale Forense in un recente parere¹⁵ ha evidenziato che «il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza riservata opera in riferimento alla pendenza di un giudizio, o di una trattativa stragiudiziale, ma non nel senso di imporre agli avvocati di dover conservare nel proprio foro interno, senza trarne le dovute conseguenze, quanto sia stato espresso nelle comunicazioni in modo offensivo e/o ingiurioso a loro carico». Se da un lato è pacifico il fatto che la riservatezza della corrispondenza è finalizzata a creare uno spazio di manovra per i legali ove questi, mantenendo la loro assistenza in un ambito esclusivamente tecnico, possano tutelare gli interessi dei propri clienti e giungere, magari, alla definizione della controversia; d'altro canto la riservatezza non può divenire condizione di non punibilità di un reato o di un illecito disciplinare. In forza di tale riservatezza non si possono certamente giustificare eventuali reati, quali quelli di diffamazione o di ingiuria, commessi a mezzo della corrispondenza stessa.

Ecco dunque che, secondo il Consiglio, l'avvocato che riceve corrispondenza da un collega, anche se dichiarata riservata, può svolgere tutte le azioni, civili penali o disciplinari, che

13 Verso il collega e/o verso il cliente di quest'ultimo.

14 Danovì Remo, *op. cit.*, p. 414.

15 Consiglio Nazionale Forense, 14 gennaio 2011 n. 15.

ritiene opportune. In ogni caso, ed in ciò il parere del Consiglio concorda con quello della dottrina maggioritaria, l'avvocato non può consegnare al cliente copia della corrispondenza ricevuta e contenente frasi ingiuriose o comunque offensive nei confronti del cliente stesso¹⁶. In tale ipotesi l'avvocato dovrà richiedere l'intervento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

Francesca Fabris è dottore di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, è, inoltre, iscritta all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Padova ed esercita la libera professione come avvocato civilista.

16 Il canone complementare III dell'art 28 CdF fa divieto di consegnare al cliente la corrispondenza riservata. Si precisa inoltre che tale divieto opera anche nel caso in cui si coprano con omissis le parti ritenute irrilevanti della lettera. Il divieto di consegna opera infatti per l'intero documento.